

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).

Art. 1

(Modifica all'art. 23)

1 - Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 11 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. I proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica che, ai sensi dell'Intesa Stato – Regioni del 28/2/2008, traggono uno specifico beneficio diretto o indiretto consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell' articolo 24. Il contributo consortile è relativo alle spese di funzionamento del Consorzio nonché alle spese per manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere pubbliche di bonifica”.

Art. 2

(Modifica all'art. 24)

Al comma 2 dell'articolo 24, le parole “diretti, indiretti e potenziali” sono sostituite dalle parole “diretti e indiretti”.

Art. 3

(Adeguamento statuti consortili)

I Consorzi di bonifica, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1 - Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

On. Mauro D'Acri



On. Sebi Romeo